

R.C.P. 18/17

**IL TRIBUNALE DI PESCARA**

composto dai signori magistrati:

Dott.ssa Domenica Capezzerà	Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella	Giudice rel.
Dott.ssa Federica Colantonio	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente:

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI CONCORDATO PREVENTIVO**I. LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.**

Del Proposto srl (C.F. e P.IVA 01304960683 e PEC) con sede legale in Pescara 65123 alla via Silvio Pellico 2, in persona degli amministratori e legali rappresentanti pro tempore Signori Gaetano Del Proposto (C.F. DLP GTN 43R09 L314T) e Paolo Del Proposto (C.F. DLP PLA 47D28 G482I), a seguito di istanza di concordato con riserva redatta ai sensi dell'art. 161 c. VI L.F., depositava in data 31.07.2017 (ed integrava in data 23.10.17), proposta di concordato concordato preventivo senza classi con continuità aziendale unitamente alla documentazione ex lege prevista e al piano concordatario ed, annunciando di operare la soddisfazione della platea creditoria, nelle percentuali meglio specificate nel proseguito, attraverso il mantenimento dell'attività di impresa, la liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa ed un apporto da parte di terzi.

La debitrice prospettava, dunque, come definitivamente descritto nelle integrazioni depositate in data 23.10.17 di realizzare il fabbisogno concordatario (quantificato in € 857.064,00) mediante:

- i flussi generati dalla prosecuzione dell'attività di impresa (stimati in € 400.000,00 nel lasso temporale dal 2018 al 2023);



- la vendita dei beni mobili non strategici, ossia merci e attrezzature (stimati in € 470.000,00);

- la liquidazione di due immobili di proprietà dei soci (stimati in € 260.000,00, valore in via prudenziale ridotto ad € 223.000,00 in sede di stima eseguita per incarico del Commissario Giudiziale) e destinati alla soddisfazione dei creditori chirografari, con atto ex art. 2645ter c.c.;

utile alla soddisfazione:

1) integrale delle spese in prededuzione (quantificate complessivamente in € 142.000,00, di cui € 82.000,00 per compensi dei professionisti incaricati dalla società, € 50.000,00 per compenso del C.G ed € 10.000,00 per compenso del liquidatore) entro sei mesi dall'omologa ed accantonamento del fondo rischi (indicato in € 50.000,00, e volto a coprire le spese giudiziarie dei contenziosi pendenti nei confronti degli istituti bancari) entro l'anno successivo all'omologa;

2) integrale dei creditori privilegiati (indicati in complessivi € 382.867,00 con l'aggiunta di interessi), entro un anno dalla definitività dell'omologa e, comunque, se anteriore, entro trenta giorni dalla liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa;

3) pagamento dei crediti chirografari (complessivamente indicati in i € 3.902.819,00), nella percentuale stimata del 7%, salvo variazioni in aumento sino all'13.6% (percentuale rideterminata dal Commissario nella forbice 3,267 – 8,984)

entro massimo cinque anni, decorrente dall'omologa, quale tempo ritenuto sufficiente per il pagamento di tutti i creditori (in disparte i creditori postergati che avevano espressamente rinunciato al voto ed al soddisfo), e con l'espressa statuizione che i pagamenti avrebbero seguito l'ordine delle cause legittime di prelazione (il primo pagamento dei creditori chirografari sarebbe avvenuto nella misura proposta successivamente al pagamento dei creditori privilegiati seguendo i tempi di realizzo della fase di liquidazione).

Con decreto del 9 novembre 2017 questo Tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo della suddetta società, fissando l'udienza per l'adunanza dei creditori al 29 marzo 2018, successivamente rinviata al 22 maggio 2018.



Eseguite le formalità pubblicitarie del decreto, nel termine di legge il commissario giudiziale, Dott. Francesco Simone, depositava la relazione *ex art. 172 L.F.* laddove esprimeva il proprio parere favorevole alla proposta concordataria.

Nel corso dell'adunanza dei creditori del 22 maggio 2018 venivano ammessi al voto creditori chirografari per un valore totale di crediti pari ad € 4.055.634,00. Con dichiarazioni pervenute prima, nel corso dell'adunanza e fino al termine di venti giorni successivi dalla stessa esprimevano voto favorevole, espressamente e per silenzio, crediti complessivi pari al 71,99% dei crediti ammessi al voto e quindi superiori alla maggioranza richiesta per l'approvazione del concordato (50.01%), atteso che il concordato non prevede la divisione dei creditori in classi e che non viene quindi in considerazione alcuna altra maggioranza oltre quella da calcolare sull'importo dei crediti ammessi al voto.

Constatato il raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto, il Tribunale dava ingresso al giudizio di omologazione, secondo le disposizioni previste dall'art. 180 comma 1 L.F. e fissava per la comparizione delle parti e del Commissario Giudiziale l'udienza del 25 ottobre 2018.

Alla udienza del 25 ottobre 2018 compariva la società proponente, rappresentata dagli avv.ti Giovanni Di Bartolomeo e Mirta Giardini, unitamente al professionista dott. Guglielmo Lancasteri, la quale insisteva per l'omologazione del concordato, riportandosi alle ragioni già enunciate nella memoria di costituzione e risposta. Indicava quale professionista in possesso dei prescritti requisiti di legge da nominare come liquidatore il Dott. Raffaele Pietrangelo con il quale era stato preconcordato un compenso (€ 10.000,00 ed accessori), inferiore a quello verosimilmente liquidabile in applicazione delle tariffe di legge e contenuto nei limiti della previsione di spesa considerata nel piano.

Ugualmente si esprimeva in favore della omologazione del concordato proposto dalla società il commissario giudiziale, essenzialmente riportandosi che depositava il proprio motivato parere conclusivo, *ex art. 180 LF*, in data 23.10.2018, in considerazione dell'assenza di opposizioni.

Il Tribunale si riservava, quindi, di decidere in ordine alla omologazione del concordato.

II. SULLA OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO.



In ordine alla omologazione, è, anzitutto, necessario definire l'ambito valutativo che l'art. 180 comma 3 L.F. (come sostituito dall'art. 16 d.lgs. 169/2007) riserva al Tribunale per l'ipotesi di assenza di opposizioni (ipotesi che ricorre nella specie, nella quale nessun interessato si è costituito nel presente giudizio). Esso sembrerebbe limitato alla verifica della regolarità della procedura e dell'esito della votazione, espressioni che alcuni interpreti, già prima del recente intervento delle Sezioni Unite della Cassazione sul punto, hanno valutato come preclusive, in sede di omologazione e in assenza di opposizioni, ad una valutazione giudiziale della sussistenza (o della persistenza) delle condizioni (o dei presupposti, per usare la terminologia introdotta negli artt. 160 e 162 L.F. come riscritti dal d.lgs. 169/2007) del concordato preventivo, prima fra tutte la fattibilità del piano - intesa come coerenza e realizzabilità del programma di azione prospettato dal debitore, da valutare in relazione alle concrete modalità in cui questo si articola-, la quale, oltre ad essere espressamente prevista quale oggetto della attestazione dell'esperto dall'art. 161 richiamato dal successivo art. 162, è caratteristica insita nel concetto stesso di piano, rappresentando una contraddizione in termini quella di piano non fattibile.

Tuttavia, già in passato questo Tribunale ha ritenuto che, sia il testo della legge, sia la collocazione sistematica del giudizio di omologazione nell'ambito della procedura di concordato (della quale costituisce una fase eventuale) non consentano di escludere *tout court*, per il solo fatto che non siano state formalizzate opposizioni attraverso la costituzione in giudizio di soggetti legittimati, che l'ambito valutativo del Tribunale si estenda anche alla verifica della sussistenza attuale delle condizioni di ammissibilità. Va, infatti, tenuto presente, da un lato, che simile verifica, oltre a rientrare in una nozione di regolarità della procedura non limitata alla mera regolarità formale, è imposta dall'art. 173 comma 3, che continua (anche dopo il d.lgs. 169/2007, che anzi lo ha espressamente confermato riscrivendolo) a prevedere quale fattispecie di revoca dell'ammissione la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni suddette; dall'altro lato, che la emersione procedimentale di circostanze tali da incidere negativamente sulla sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato -pur già positivamente valutata al momento dell'apertura della procedura- non è da ricollegare alla sola ipotesi di opposizioni di creditori o altri interessati, ben potendo circostanze siffatte risultare dagli atti compiuti nel periodo compreso tra l'apertura e la fase della omologazione (atti la cui



conoscibilità ed utilizzabilità da parte del tribunale nulla autorizza a ritenere debba essere necessariamente mediata da una opposizione) ovvero essere portate alla cognizione del Tribunale dal parere motivato che il commissario giudiziale deve in ogni caso (e cioè a prescindere dalla scelta di costituirsi o meno nel giudizio omologatorio) depositare entro lo stesso termine fissato per la costituzione degli eventuali opposenti e che quindi rileva (nel senso che deve essere preso in considerazione dal tribunale) anche nel caso in cui nessuno dei legittimati (ivi compreso lo stesso commissario giudiziale) abbia formalizzato una opposizione alla omologazione.

Può, dunque, affermarsi -a giudizio del Collegio- che, laddove dagli atti della procedura o dal parere conclusivo del commissario emergano fatti non valutati in sede di apertura della procedura stessa, il tribunale non possa esimersi dalla valutazione della loro possibile incidenza sull'ammissibilità del concordato. Il che, tradotto in termini più generali, può anche esprimersi affermando che nell'oggetto del giudizio di omologazione è in ogni caso (siano state o meno proposte opposizioni) compresa la verifica della sussistenza attuale delle condizioni di ammissibilità del concordato, ivi compresa la fattibilità del piano.

La correttezza di detta impostazione pare, oggi, confermata da quanto da ultimo affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 1521/2013, per la quale presupposto di ammissibilità del concordato è la fattibilità del piano, intendendosi per quest'ultima una "prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati".

La Suprema Corte, nella pronuncia richiamata, è pervenuta all'enunciazione dei seguenti principi di diritto: il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato rappresenta un dovere del giudice che non viene escluso per la circostanza che intervenga successivamente all'attestazione del professionista; i creditori sono i soggetti cui spetta la valutazione di merito sulla proposta concordataria contenuta nel piano che si risolve nelle probabilità di successo economico del piano e dei rischi inerenti; il controllo del giudice – che è solo di legittimità – si deve ispirare, in tutte le fasi del concordato preventivo (ammissibilità, revoca e omologazione), al medesimo parametro; la valutazione del giudice consiste nella verifica dell'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato, ossia nel perseguimento dell'obiettivo specifico del procedimento che si risolve nel superamento della crisi dell'imprenditore, tenendo in



ogni caso conto del fatto che – fermo tale obbiettivo – la modulazione della proposta concordataria è atipica e lasciata all'autonomia delle parti pur dovendo assicurare un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori.

Dunque, il perimetro di intervento del Tribunale va delineato nei limiti della c.d. “fattibilità giuridica” da tenersi distinta dalla “fattibilità economica” la cui valutazione è rimessa, invece, alla valutazione dei creditori.

La fattibilità giuridica va intesa come compatibilità della proposta da valutarsi in concreto, ossia tenendo conto del contenuto della proposta e delle finalità da essa perseguite, dunque, una verifica di non contrarietà degli atti programmati a norme giuridiche inderogabili oltre che di concreta realizzabilità giuridica.

I margini di intervento del giudice non sarebbero identificabili a priori e in astratto, proprio in ragione della necessità di esaminare il contenuto della proposta.

Nel caso che ci occupa la relazione depositata dal commissario prospetta chiaramente la concreta realizzabilità del piano e della proposta in termini che potranno condurre alla soddisfazione dell'intero ceto creditorio nei tempi previsti. Invero, il Commissario giudiziale, riscontrando l'assenza di fatti nuovi o diverse valutazioni medio tempore intercorse, si riportava essenzialmente alle deduzioni offerte in sede di redazione della relazione ex art. 172 LF, laddove a seguito di prudenti rettifiche dei valori attivi e passivi guardava favorevolmente le prospettive di esecuzione del concordato proposto, attesa la capienza del patrimonio offerto da parte della società e dei soci rispetto alle passività da soddisfare, potendo dirsi integrati, nella specie, sia il requisito della fattibilità giuridica sia quello della sussistenza della causa in concreto.

Ciò posto in linea generale, devono ora essere verificate in concreto la regolarità della procedura (intesa in senso non meramente formale e, quindi, come comprendente anche la verifica della persistenza attuale delle condizioni di ammissibilità del concordato) e l'esito della votazione.

1. LA REGOLARITA' DELLA PROCEDURA.

Quanto alla regolarità della procedura, va constatato che essa si è correttamente snodata attraverso le scadenze procedurali delineate dalla legge, mediante atti anche contenutisticamente conformi alle previsioni legali, portati a conoscenza dei soggetti normativamente destinatari degli stessi (e così la domanda è stata comunicata al pubblico



ministero; il decreto di apertura -emesso dopo la convocazione della debitrice- è stato pubblicizzato nelle forme previste dall'art. 166 L.F.; i creditori risultanti dalle scritture contabili hanno ricevuto l'avviso di cui all'art. 171 L.F.; il commissario giudiziale ha depositato nel termine di cui all'art. 172 L.F. la relazione redatta secondo le prescrizioni di tale norma, cosicchè il Commissario Giudiziale ha manifestato il proprio parere in termini di fattibilità della proposta così come modificata ed i creditori hanno espresso consapevolmente la propria valutazione di convenienza della proposta attraverso il voto; il decreto di apertura del giudizio di omologazione è stato notificato al commissario giudiziale e pubblicato a norma dell'art. 17 L.F.; la ricorrente ha provveduto all'iscrizione a ruolo del giudizio di omologazione e si è in costituita nel giudizio stesso)

2. LA SUSSISTENZA ATTUALE DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DEL CONCORDATO.

Alla luce dal parere del commissario giudiziale e dell'ulteriore materiale cognitivo a disposizione del Tribunale vanno confermate le valutazioni già espresse con il decreto di apertura della procedura in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato.

Il presumibile valore di liquidazione dei beni messi a disposizione, come valutato dallo stimatore nominato ai sensi dell'art. 172 L.F., conduce ad una quantificazione delle risorse realizzabili in misura tale da garantire il soddisfacimento dei creditori sociali, non senza sottovalutare la circostanza che l'apporto dei terzi si aggiunge alla percentuale di soddisfazione promessa ai creditori chirografari, i quali sono stati ampiamente informati anche sulle possibili azioni di inefficacia che potrebbero interessare l'atto di disposizione in oggetto, il pagamento integrale delle spese di procedura, di giustizia e dei creditori muniti di privilegio e dei creditori chirografari da soddisfare nella misura minima stimata del del 7%, salvo variazioni in aumento sino all'13.6% (percentuale rideterminata dal Commissario nella forbice 3,267 – 8,984). Misura di soddisfazione, quest'ultima, che, anche alla luce della relazione dei commissari giudiziali, appare, dunque, rettificata in diminuzione ma non azzerata.

Tali dati sono, dunque, ampiamente sufficienti a fondare una prognosi di concreta realizzabilità del piano.

3. L'ESITO DELLA VOTAZIONE.



Non resta, quindi, che procedere alla verifica dell'esito della votazione.

Il Collegio ritiene che i criteri di ammissione al voto dei crediti seguiti dal giudice delegato siano da condividere, in quanto conformi alle previsioni normative.

Non paiono enucleabili, in funzione della differenziazione di trattamento proposto, classi di creditori nel senso previsto dall'art. 160 L.F., ma esclusivamente le due categorie dei creditori in senso lato privilegiati (cioè muniti di privilegio, pegno o ipoteca sui beni della società ricorrente) e dei creditori chirografari.

Inoltre, il trattamento previsto per i crediti in senso lato privilegiati nella proposta deve essere qualificato come pagamento integrale e, come tale, comporta la loro esclusione dal voto ai sensi dell'art. 177 comma 2 L.F. come sostituito dall'art. 15 d.lgs. 169/2007.

Tale norma prevede, infatti, che *“i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto o in parte al diritto di prelazione”* ed equipara poi i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncianti in tutto o in parte alla prelazione ai creditori chirografari *“per la parte del credito non coperta dalla garanzia”*. Il successivo terzo comma dispone che *“i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'art. 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito”*.

Pertanto appare corretta l'ammissione al voto, nella entità risultante dalle verifiche eseguite dal commissario giudiziale, dei crediti chirografari secondo le determinazioni assunte dal Giudice Delegato nel corso dell'adunanza dei creditori.

L'ammontare complessivo dei crediti ammessi al voto, sul quale calcolare la maggioranza prescritta dall'art. 177 comma 1 L.F. per l'ipotesi di concordato senza suddivisioni in classi è pari ad € 4.055.634,00 (risultanti dal totale dei crediti ammessi al voto in sede di adunanza).

Il totale dei voti favorevoli è stato pari ad 71,99%, corrispondente alla somma tra i voti pervenuti prima dell'adunanza, quelli espressi nel corso dell'adunanza e i silenzi maturati nei venti giorni successivi, totale che supera la maggioranza.

Pertanto la maggioranza richiesta dall'articolo 177 l.f. è stata complessivamente raggiunta.



III. LE DISPOSIZIONI ACCESSORIE.

A) L'attuale testo dell'art. 181 L.F. non prevede più che il decreto di omologazione contenga disposizioni relative alle modalità di esecuzione del concordato, ed in particolare alle modalità di versamento delle somme dovute alle singole scadenze. L'attuale art. 180 L.F. attribuisce invece al tribunale (e non più al giudice delegato) la competenza a determinare soltanto le modalità di deposito e le condizioni di svincolo delle somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili. A questo proposito, pur non risultando allo stato contestati crediti in relazione ai quali siano in corso procedimenti giudiziari, va, in ogni caso, disposto in termini generali, con riferimento ad eventuali contestazioni future ovvero a creditori che risultassero irreperibili, il deposito degli importi risultanti dall'elenco delle passività che verrà formato dall'assuntore, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, secondo le disposizioni specificate in dispositivo, maggiorati, ove si tratti di crediti muniti di privilegio o ipoteca, degli interessi maturati, in distinti libretti di deposito bancario (da accendere presso la s.p.a. Carichieti o presso la s.p.a. Banca Popolare Dell'emilia Romagna, già banca Popolare Di Lanciano E Sulmona s.p.a. alle condizioni assicurate da tali banche per i depositi giudiziari) intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del giudice delegato, il quale provvederà allo svincolo, su richiesta del creditore in caso di irreperibilità ovvero, in caso di crediti contestati, su richiesta del creditore o della debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato o con transazione.

B) L'art. 182 L.F. continua a prevedere che se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente il tribunale nomini uno o più liquidatori ed un comitato di creditori e determini "le altre modalità della liquidazione". L'art. 16 d.lgs. 169/2007 ha aggiunto alla disposizione quattro ulteriori commi, con i quali ha esteso al liquidatore ed al comitato dei creditori alcune norme dettate, rispettivamente, per il curatore e per l'omologo organo del fallimento ed alla attività liquidatoria alcune delle norme che regolano la liquidazione del patrimonio fallimentare ed ha previsto che il compimento, nel corso e ai fini della liquidazione, di determinati atti (tra i quali vengono nel caso di



specie in considerazione le vendite di beni immobili) debba essere autorizzato dal comitato dei creditori.

Poiché la proposta oggi omologata consiste anche nella cessione di beni della società debitrice, nonché di terzi è necessario prevedere che la liquidazione dei beni stessi venga affidata ad un liquidatore di nomina giudiziale (conferma sul punto in giurisprudenza di questo Tribunale di Pescara) .

Deve, pertanto, farsi applicazione delle norme appena richiamate, con l'unica avvertenza che, poiché la proposta stessa predetermina le linee generali del programma liquidatorio, quanto a tempi, ordine dei beni da liquidare e prezzo base di vendita, il liquidatore dovrà attenersi a tale programma e l'art. 107 L.F. troverà applicazione solo nelle parti con esso compatibili.

La nomina del liquidatore, dovendo trovare applicazione l'art. 28 L.F. richiamato dal ricordato art. 182, deve essere effettuata tra i soggetti in possesso dei requisiti per la nomina a curatore, con esclusione degli organi della società ricorrente, dei creditori e di chi si trovi in conflitto di interessi con la procedura.

La società proponente ha indicato per l'incarico di liquidatore il Dott. Raffele Pietrangelo, iscritto nell'albo dei commercialisti e dei revisori contabili con Studio in Pescara alla Via Bari, 71, nominativo che può essere condiviso dal Tribunale tenendo conto dei vincoli precisati in quanto in possesso dei requisiti richiesti ed in relazione al quale non emergono dagli atti ragioni di incompatibilità.

Quali componenti del comitato dei creditori vengono nominati, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 40 comma 2 L.F., BANCA CARIFE S.P.A. – BANCA POPOLARE DI BARI SPA (nel ceto dei creditori bancari tra i titolare del credito chirografario di maggiore importo), HIWIN SRL e HELVI SPA (creditori chirografari fornitori tra i titolari di crediti di maggiore importo).

Il Presidente del comitato verrà nominato dai suddetti componenti come previsto dall'art. 40 comma 3 L.F..

Quanto alle modalità della liquidazione, ben poco vi è da aggiungere rispetto a quelle predeterminate dal piano e a quelle conseguenti dalla applicazione (con l'avvertenza già precisata) degli artt. da 105 a 108-ter L.F.. Ovviamente, il liquidatore compirà tutte le attività necessarie o utili alla liquidazione dei cespiti susseguenti al periodo successivo al



primo trimestre dall'omologa, secondo il programma di cui alla proposta, procedendo comunque agli atti di vendita previa autorizzazione del comitato dei creditori e secondo procedure competitive, sulla base dei valori già determinati dallo stimatore nominato in corso di procedura. Nello specifico, accordando le richieste ampiamente motivate in sede di udienza per l'omologa, la società, che ha prospettato una continuità diretta della propria attività di impresa, in una prima fase (della durata di tre mesi), procederà autonomamente alla liquidazione delle scorte, che verranno vendute in media al costo di acquisto, applicando uno sconto massimo del venti per cento, senza il vincolo della formazione di lotti.

C) Infine, devono essere determinate le modalità attraverso cui possa esplicarsi la sorveglianza dell'adempimento del concordato che l'art. 185 L.F. continua ad affidare al Commissario Giudiziale. A ciò si provvede come in dispositivo, indicando nel Giudice già Delegato alla procedura il destinatario delle comunicazioni informative rivolte all'ufficio.

D) Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di omologazione, in mancanza di opposizioni.

P.Q.M.

1. **omologa** il concordato preventivo proposto dalla DEL PROPOSTO SRL con ricorso depositato in data 31.07.2017;
2. nomina liquidatore il dott. Raffele Pietrangelo, iscritto nell'albo dei commercialisti e dei revisori contabili con Studio in Pescara alla Via Bari, 71,;
3. nomina componenti del comitato dei creditori BANCA CARIFE S.P.A. – BANCA POPOLARE DI BARI SPA, HIWIN SRL e HELVI SPA;
4. dispone le seguenti modalità di liquidazione:
 - a) il liquidatore provvederà a redigere e depositare in cancelleria, entro tre mesi dall'accettazione dell'incarico, un elenco delle passività, sentiti la debitrice e il commissario giudiziale;
 - b) il liquidatore provvederà alla riscossione dei crediti;
 - c) nonché al compimento di tutte le attività necessarie o utili alla liquidazione, secondo il programma di liquidazione contenuto nella proposta omologata;



d)per il compimento di altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e per la nomina di avvocati, coadiutori o ausiliari tecnici il liquidatore acquisirà il parere del comitato dei creditori, del commissario giudiziale e del legale rappresentante della debitrice e notizierà il giudice delegato;

e)per le spese necessarie il liquidatore provvederà a richiedere l'anticipazione al commissario giudiziale, che utilizzerà il deposito giudiziario già in essere, previa autorizzazione del giudice delegato (da richiedere con specifica indicazione dell'entità, della natura, della finalità della spesa e dell'entità residua del deposito);

f)il liquidatore verserà le somme comunque ricavate dall'attività di liquidazione su conto corrente (da accendere presso la s.p.a. Carichieti o presso la s.p.a. Banca Popolare dell'Emilia Romagna, già Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.a. e alle condizioni assicurate da tali banche per i depositi giudiziari dal Tribunale) intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del giudice delegato nel rispetto delle condizioni assicurate per i depositi disposti da questo tribunale ed intestato alla procedura concorsuale, dal quale il liquidatore potrà effettuare direttamente i prelievi necessari, trasmettendo trimestralmente copia dell'estratto conto ai componenti del comitato dei creditori, al commissario giudiziale, al legale rappresentante della debitrice ed al giudice delegato;

g)il liquidatore predisporrà ogni sei mesi una relazione sullo stato della liquidazione, contenente l'indicazione delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'espletamento dell'incarico, da depositare in cancelleria e da comunicare ai commissari giudiziali, al legale rappresentante della debitrice ed al comitato dei creditori, che potranno presentare osservazioni;

h)il liquidatore provvederà ad informare tempestivamente il giudice delegato, i commissari giudiziali ed il comitato dei creditori di ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire alla corretta attuazione del piano;

i)il liquidatore provvederà, subito dopo il perfezionamento dei singoli atti di liquidazione, a distribuire le disponibilità liquide tra i creditori concorrenti secondo l'ordine previsto nella proposta omologata, tenendo conto delle spese di procedura già sostenute e prevedibilmente da sostenere che possano eccedere le disponibilità dell'apposito deposito giudiziario già in essere, previa formazione di piani di riparto da sottoporre al parere dei



commissari giudiziari e del comitato dei creditori e da comunicare al legale rappresentante della debitrice;

l)il liquidatore effettuerà i pagamenti ai singoli creditori mediante bonifico bancario o assegno circolare, con successiva trasmissione al commissario giudiziale, al comitato dei creditori ed al legale rappresentante della debitrice di copia della relativa documentazione;

m)per i pagamenti di crediti contestati il liquidatore provvederà a depositare gli importi risultanti dall'elenco di cui al punto a), maggiorati, ove si tratti di crediti muniti di privilegio o ipoteca, degli interessi maturati, in distinti libretti di deposito bancario (da accendere presso la s.p.a. Carichieti o presso la s.p.a. Banca Popolare Dell'emilia Romagna, già Banca Popolare Di Lanciano E Sulmona s.p.a. e alle condizioni assicurate da tali banche per i depositi giudiziari dal tribunale) intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del giudice delegato;

n)analogamente il liquidatore procederà per i pagamenti destinati a creditori irreperibili;

o)lo svincolo delle somme depositate ai sensi dei punti m) e n) verrà disposto dal giudice delegato, su richiesta del creditore in caso di irreperibilità ovvero, in caso di crediti contestati, su richiesta del creditore o della debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato o con transazione;

p) delle operazioni di riparto eseguite il liquidatore darà notizia al giudice delegato con apposite e documentate relazioni;

q)esaurito l'incarico il liquidatore presenterà il conto della gestione, ai sensi dell'art. 116 L.F.;

5. dispone che il presente decreto sia, a cura della cancelleria, pubblicato a norma dell'art. 17 L.F. e comunicato alla debitrice, al liquidatore ed al commissario giudiziale, il quale provvederà a darne notizia ai creditori.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 25 ottobre 2018.

Il Giudice est.

Dott.ssa L. Tiziana Marganella

Il Presidente

Dott.ssa Domenica Capezzerà

